

REGOLAMENTO (CE) N. 1287/96 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1996****recante deroga, per l'esecuzione del piano 1996, al calendario fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità di esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96 ⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 3, paragrafo 1, che il periodo di esecuzione del piano va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo e che le operazioni di svincolo dei prodotti di intervento dall'ammasso devono essere concluse entro il 31 agosto successivo alla data di avvio dell'esecuzione del piano;

considerando che il piano che assegna agli Stati membri stanziamenti imputabili all'esercizio 1996 per la distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti della Comunità è stato modificato in corso di esecuzione nel mese di aprile 1996 ⁽⁵⁾; che appare pertanto giustificato derogare al calendario previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 in modo da permettere agli Stati

membri di adattare il proprio programma di distribuzione ai beneficiari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'esecuzione del piano 1996, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92,

- i prodotti possono essere ritirati dalle scorte di intervento fino al 30 novembre 1996;
- la distribuzione dei prodotti può essere effettuata fino al 31 gennaio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 42.